



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 416

Prot. n. 49/17D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

L.p. 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI ROMENO - variante 2015 al piano regolatore generale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE - prot. n. 49/17D

Il giorno **17 Marzo 2017** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

SARA FERRARI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Ci attesta che la presente copia
conforme all'originale è composta

da n. 15 fogli.
Trento, il 21 MAR, 2017



Esente da imposta di bollo ai
 sensi dell'art. della Ta-
 l. (legge B) del D.P.R. 26
 ottobre 1972, n° 642 e s.m.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione consiliare n. 13 di data 30 marzo 2016, pervenuta in data 27 aprile 2016 con nota protocollo 217492, il Comune di ROMENO ha provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale finalizzata ad un aggiornamento cartografico e normativo del piano generale in conformità al quadro pianificatorio provinciale e alla nuova legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15, con adeguamento alle disposizioni relative all'informatizzazione e omogeneità della pianificazione nell'ambito del Sistema informativo ambientale e territoriale. La variante prevede inoltre l'adeguamento ai criteri di programmazione commerciale previsti dall'articolo 13 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale", approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1339 di data 01 luglio 2013, l'inserimento di previsioni puntuali nell'ambito dei centri storici e di nuove previsioni urbanistiche relative al sistema insediativo, con particolare riferimento ai parcheggi pubblici e alla viabilità locale, alle attività zootecniche esistenti e di progetto e alla ricettività (nuovo campeggio); infine la variante prevede la trasformazione in aree inedificabili di aree destinate all'insediamento ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della l.p. n. 15/2015;

ai sensi delle nuove disposizioni dell'articolo 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*) si evidenzia che in sede di adozione della variante si è dato atto del parere favorevole espresso dal Comune in ordine al mutamento di destinazione dei terreni gravati dal diritto di uso civico;

la relazione alla variante comprende al "Capitolo 6 - Rendicontazione urbanistica" l'esito della verifica della valutazione del piano espressa ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/15 e condotta su alcune delle nuove previsioni introdotte, come la nuova area a campeggio in località Salter; in tale documento l'Amministrazione ha verificato la coerenza delle nuove previsioni rispetto agli obiettivi prefissati, alle componenti ambientali e al quadro urbanistico del nuovo PUP ritenendo che la variante non muta l'impostazione complessiva del quadro delineato dal PRG e non ne altera i carichi urbanistici esistenti; evidenzia inoltre l'adeguamento del piano regolatore alla pianificazione provinciale e l'assenza di interventi da assoggettare a VIA;

la presente variante è stata adottata secondo la procedura prevista dagli articoli 37, 38 e 39 della legge provinciale n. 15/2015 sopra richiamata;

ai fini della verifica di coerenza della variante con il PUP, nonché con il PTC e relativi piani stralci, ove approvati, e per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali, è stata indetta, ai sensi dell'articolo 37 comma 5, l.p. 4 agosto 2015, n. 15, la Conferenza di Pianificazione, tenutasi in data 15 giugno 2015;

la Conferenza di Pianificazione, valutate le posizioni espresse in merito alle tematiche affrontate dalla variante e ponderati gli interessi coinvolti dalla medesima, nonché verificata la coerenza del PRG con il quadro definito dal nuovo PUP sotto il profilo ambientale, insediativo e infrastrutturale, si è espressa ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 37 della l.p. 15/15, con il parere conclusivo n. 07 di data 15 giugno 2016 che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A);

in tale parere la Conferenza, anche a seguito delle osservazioni espresse dalla Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, evidenzia la necessità di un approfondimento dei contenuti della variante medesima, in considerazione delle osservazioni e prescrizioni espresse dalle competenti strutture provinciali, al fine di assicurare la coerenza della variante al PRG di ROMENO rispetto al quadro urbanistico del PUP e alla nuova legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n.15;

con nota Prot. n. 358885 di data 05 luglio 2016, il parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 07 di data 15 giugno 2016 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di



ROMENO, la quale, preso atto dei contenuti del medesimo, con verbale di deliberazione consiliare n. 36 di data 17 ottobre 2016, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento ridefinendo i contenuti della medesima sulla base delle osservazioni espresse dalla Conferenza nel Parere di competenza e di quelle pervenute nella fase di deposito, nei termini chiariti nella medesima deliberazione di adozione definitiva; al riguardo il Comune ha provveduto a predisporre il documento *"Integrazione alla relazione illustrativa a seguito verifica di coerenza"* a supporto dell'aggiornamento della variante operato in sede di adozione definitiva, nel quale ha fornito ulteriori argomentazioni a sostegno delle nuove previsioni introdotte e di quelle che ha ritenuto di confermare in sede di definitiva adozione della variante;

in tale sede l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 60 giorni, che durante tale periodo le osservazioni pervenute sono state pubblicate nei modi e nei tempi previsti dal medesimo articolo 37 e che nei 20 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute ulteriori osservazioni correlate a quelle pubblicate; il Comune con nota pervenuta in data 17 novembre 2016, protocollo n. 616571, ha infine provveduto a trasmettere la documentazione di variante definitivamente adottata alla Provincia;

il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio, esaminati i contenuti della variante definitivamente adottata rispetto alla valutazione già espressa, con nota di data 05 gennaio 2017, protocollo provinciale n. 7132, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), ha subordinato l'approvazione della variante ad una serie di integrazioni al fine di risolvere complessivamente le incongruenze evidenziate in sede di esame provinciale. In merito alla variante VP2, relativa alla previsione di un ampio parcheggio e alla nuova previsione V145 relativa alla riduzione di un'area residenziale esistente che viene destinata a verde privato il Servizio provinciale ha chiesto di condurre ulteriori verifiche e di fornire adeguate motivazioni;

a seguito della nota di osservazioni del Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio trasmessa in data 05 gennaio 2015 il Comune di ROMENO, ha fatto pervenire in data 26 gennaio 2017, con nota protocollata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con il n. 47158, le ulteriori argomentazioni richieste dal Servizio provinciale a precisazione delle scelte relative alle varianti VP2 e V145;

preso atto e condivise le ulteriori motivazioni fornite dal Comune di Romeno, con nota di data 03 febbraio 2017 protocollo n. 63990, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio evidenziava che *"Si tiene poi conto delle motivazioni addotte a sostegno della previsione di parcheggio di cui alla variante VP2, confermata in sede di adozione definitiva della variante che, secondo quanto riportato nella suddetta nota del Comune di Romeno, "trae fondamento da precedenti scelte strutturali, (...), che potrebbero portare a una proliferazione di strutture a parcheggio pubblico in un'area di grande valore paesaggistico e ambientale, quali sono i "Pradiei". In particolare, l'Amministrazione comunale specifica che la progettazione di tale infrastruttura "sarà curata e dimensionata progressivamente alla attivazione delle diverse destinazioni pubbliche" a cui esse è rivolta, quali l'ampliamento del campo da golf, l'individuazione del biotopo con funzioni didattiche, e l'area a verde attrezzato presso il confine con il territorio del Comune di Dambel. In merito alle previsioni introdotte con la variante in oggetto, alla luce degli approfondimenti condotti in relazione alle modalità di tutela paesaggistica dell'ambito del Maso San Bartolomeo, si chiede infine all'Amministrazione comunale se lo stralcio del perimetro di "area di pertinenza di manufatti e siti di rilevanza culturale" previsto per tale sito dal PRG in vigore, disciplinato dall'articolo 7 delle norme di attuazione, fa seguito a una scelta precisa di pianificazione o se è dovuto a un errore grafico"*; conseguentemente il Servizio provinciale chiedeva la consegna di 4 copie degli elaborati e contestualmente disponeva la sospensione del procedimento di approvazione della variante;

a seguito della nota del Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio, il Comune di ROMENO, ha fatto pervenire, in data 07 marzo 2017, con nota protocollata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con il n. 130239, gli elaborati di variante modificati sulla base delle richieste provinciali,

come specificato nella nota accompagnatoria a firma del Responsabile dei Servizi Tecnici;

in considerazione di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante al piano regolatore del Comune di ROMENO adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 36 di data 17 ottobre 2016 negli atti allegati parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C, modificati secondo quanto richiesto nella valutazione tecnica e nelle note del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Si precisa che il procedimento relativo all'approvazione della presente variante, iniziato il 18 novembre 2017, si conclude con l'adozione da parte della Giunta provinciale del provvedimento di approvazione entro il termine di 60 giorni, tenendo conto delle eventuali sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni e modifiche degli elaborati di variante da parte della Provincia.

ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di introdurre nella variante 2015 al PRG di ROMENO, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 36 di data 17 ottobre 2016, le modifiche contenute nel Parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 07 di data 15 giugno 2016 e nella nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio data 05 gennaio 2017, protocollo n. 7132;
- 2) di approvare, con le modifiche di cui al punto 1), la variante 2015 al PRG di ROMENO adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 36 di data 17 ottobre 2016, negli elaborati che così modificati e allegati sub lettera C) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 07 di data 15 giugno 2016 corrispondente all'allegato A) e la nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio data 05 gennaio 2017, protocollo n. 7132;
- 4) di dare atto che il PRG di ROMENO è da considerarsi adeguato ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1° luglio 2013.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Trento, li 21 MAR. 2017



IL DIRETTORE
Elena Garbari
Elena Garbari



Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO A)

002 ALLEGATO B)

003 ALLEGATO C)

IL PRESIDENTE

F.10 Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

F.10 Enrico Menapace



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
 Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio
 Via Mantova, 67 - 38122 Trento
 Tel. 0461497055- Fax 0461497088
 e-mail: serv.urbanistica@provincia.tn.it
 legal-mail: serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

VERIFICA DI COERENZA DEL PIANO ADOTTATO RISPETTO AL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE (art. 36 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

Conferenza di pianificazione
 verbale n. 7/16 del 15 giugno 2016

OGGETTO: COMUNE DI ROMENO: Variante 2015 al piano regolatore generale.
 Rif. to delib. cons. n. 13 dd. 30.03.2016 - prima adozione (prat. n. 2272)

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";

L'anno 2016, il giorno 15 del mese di giugno, alle ore 9.15, presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, via Mantova, n. 67 a Trento, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata con nota di data 3 maggio 2016 prot. n. 230448, per la verifica di coerenza del piano in argomento adottato con il PUP.

Prende atto delle presenze di seguito indicate:

Nome e Cognome	ente /servizio	qualifica/titolo	parere
Sig. Luca Fattor	Comune di Romeno	Sindaco	
p.i. Danilo Pellegrini	Comune di Romeno	Tecnico comunale	
Arch. Fulvio Bertoluzza	Libero professionista	Estensore del Piano	
Ing. Cristina Penasa	Servizio Elacini Montani	Funzionario delegato	Verbale PGUAP 09.06.2016
Dott.ssa Mariangela Balboni	Servizio Geologico	Funzionario delegato	VVerbale PGUAP 09.06.2016
	I.D. per la Programmaz. di Protezione Civile-Uff. Studi e Pianificazione		Verbale PGUAP 09.06.2016
	Servizio Prevenzione Rischii-Ufficio Previsioni e Pianificazione		Verbale PGUAP 09.06.2016
Dott. Marcello Scutari	Servizio Foreste e Fauna	Funzionario delegato	Prot 356475 del 05.07/2016
Dott. Marco Galvan	Servizio Agricoltura		Prot 276055 del 25.05.2016

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Trento, li 21 MAR. 2017

IL DIRETTORE



	Soprintendenza per i Beni culturali		Prot 306556 del 09.06.2016
	Servizio Turismo e sport		Prot 238883 del 08.05.2016
	Servizio Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione		Prot 315312 del 14.06.2016
	Servizio Gestione Strade		Prot 291233 del 01.06.2016
	Servizio Opere Stradali e Ferroviarie		
	Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali – Uff. Sistemi Informativi		Prot 266529 del 19.05.2016
	Agenzia per la Depurazione		Prot 340755 del 27.06.2016
Ing. Marianna Marconi	Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente	Funzionario delegato	Prot 314666 del 14.06.2016
Sig. Mario Roat	Dip. Sviluppo econ. e lavoro	Funzionario delegato	Prot 316371 del 14.06.2016
Arch. Nicla d'Aquilio	Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio	Presidente	Id. 237696232 del 04.07.2016
Arch. Sara Sbeti	Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio	Relatore	

Prima di procedere all'esame dell'argomento in oggetto il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in esame. I presenti dichiarano che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante al PRG del Comune di Romeno.

Verificati i presenti e gli assenti, come da allegato prospetto, visti i pareri pervenuti che si riportano nel presente verbale, si dà inizio alla discussione.

Premessa

Con deliberazione consigliere n. 39 del 28 ottobre 2014 il Comune di Romeno ha adottato una variante al PRG comunale finalizzata all'aggiornamento cartografico e normativo del proprio strumento urbanistico comunale.

Tale variante è stata esaminata nella Conferenza di Pianificazione di data 26 marzo 2015, durante la quale sono state messe in evidenza le osservazioni di merito, riportate nel parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 54/2015, trasmesso in data 9 aprile 2015 prot. n. 192173/18.2.2.

Con nota del 5 febbraio 2016, prot. 58406/18.2.2, il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio chiedeva al comune di Romeno informazioni in merito all'avvenuto superamento dei termini di centoventi giorni dalla ricezione del parere, ridotti a sessanta nel caso di variante non sostanziale (articolo 39, comma 3, della l.p. n. 15/2015), al fine dell'adozione definitiva della variante al PRG e dell'estinzione del procedimento nel caso tale adozione non avvenga entro tale termine.

In mancanza di riscontro da parte dell'Amministrazione comunale, il procedimento di approvazione della variante è stato estinto ai sensi dell'articolo 39 della l.p. n. 15/2015.

Con deliberazione consigliere n. 13 del 30 marzo 2016 il Comune di Romeno ha adottato una variante al piano regolatore generale finalizzata a riproporre l'adeguamento cartografico e normativo di cui alla variante adottata in prima istanza con deliberazione consigliere n. 39/2014, e

2016
6

a integrarne i contenuti alla luce dell'entrata in vigore della legge provinciale per il governo del territorio. n. 15/2015, e ad introdurre alcune nuove previsioni urbanistiche.

Contenuti della variante

Come illustrato dal progettista, nell'ambito della Conferenza di pianificazione, con la presente variante al PRG, il Comune di Romeno ripropone le scelte urbanistiche già introdotte con la variante al PRG adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 28 ottobre 2014 e il cui procedimento di approvazione è stato estinto, come specificato ai paragrafi precedenti. A integrazione di tali scelte urbanistiche, la presente variante contempla alcune nuove previsioni, a seguito dell'accoglimento di istanze di privati presentate nel periodo di pubblicazione di cui all'articolo 37, comma 3, della l.p. n. 15/2015.

I temi affrontati dalla variante in esame sono i seguenti:

- rappresentazione cartografica del territorio comunale nel rispetto dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008;
- verifica e correzione dei perimetri delle aree agricole ed agricole di pregio rispetto alle aree a bosco, corrispondente in via generale alla modifica della destinazione urbanistica di porzioni non sostanziali delle particelle catastali e pertanto coerenti con quanto disposto dall'articolo 37, comma 9, lettera a) della l.p. n. 5/2008 (norme di attuazione del PUP).
- previsioni puntuali nell'ambito dei centri storici, la cui pianificazione complessiva è comunque demandata dall'Amministrazione comunale a una successiva variante specifica.
- nuove previsioni urbanistiche relative al sistema dei parcheggi pubblici e della viabilità locale, alle attività zootecniche esistenti e di progetto, alla ricettività (nuovo campeggio).
- recepimento nello strumento urbanistico comunale di previsioni introdotte con varianti puntuali al PRG.
- proposta di trasformazione in aree inedificabili di aree destinate all'insediamento su richiesta di privati, ai sensi dell'articolo 45 comma 4, della l.p. n. 15/2015.

Valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. 15/2015

La relazione illustrativa della variante comprende al "Capitolo 6 - Rendicontazione urbanistica" l'esito della verifica della valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015 condotta su alcune delle previsioni introdotte con la variante in esame.

In base alla valutazione degli "effetti ambientali significativi" delle modifiche urbanistiche introdotte, l'Amministrazione comunale conclude che è necessario procedere con la rendicontazione urbanistica per quanto riguarda la previsione della nuova area a campeggio in località Salter (variante VF8). Tale scelta urbanistica viene approfondita nel capitolo 6, inquadrandola rispetto al Piano urbanistico provinciale, al Piano generale per le acque pubbliche, alle aree soggette ad uso civico. Per quanto riguarda la nuova previsione l'Amministrazione comunale mette in evidenza l'insussistenza di localizzazioni alternative per l'area a campeggio, e l'esternalità positiva di tale iniziativa sotto il profilo dello sviluppo turistico ed economico locale, garantendo al contempo che "la scelta di assoggettare gli interventi a piano attuativo, i termini ravvicinati per la sua redazione, i criteri introdotti nella norma, la sua redazione, i criteri introdotti nella norma, la collocazione nel bosco, garantiscono che le scelte effettuate saranno rigorosamente legate alla tutela paesaggistico ambientale del sito".

In conclusione, la relazione illustrativa riporta che "in termini di coerenza interna e rispetto al quadro delineato dal PRG, la variante non ne muta l'impostazione complessiva, e non altera i carichi urbanistici esistenti", e mette in luce l'adeguamento del piano alla pianificazione provinciale e l'assenza di previsione di opere da assoggettare a VIA.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Trento, li

21 MAR. 2017

IL DIRETTORE

Clara Garbari





Analisi degli elaborati cartografici di piano

Gli atti allegati alla presente variante, completi delle integrazioni pervenute al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio in data 4 settembre 2015, sono organizzati come di seguito specificato:

- Relazione illustrativa comprendente la rendicontazione urbanistica;
- Norme di attuazione (testo completo con raffronto);
- Individuazione varianti in centro storico e sul territorio comunale;
- Cartografia del sistema ambientale in scala 1:5.000;
- Cartografia del sistema insediativo in scala 1:5.000;
- Cartografia del sistema insediativo in scala 1:2.000 relativo agli abitati di Romeno, Salter, Malgolo;

Informatizzazione del PRG

Per quanto riguarda la documentazione cartografica, la variante adottata è stata redatta secondo le specificazioni tecniche per l' "Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio" approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008.

Il parere dell'Ufficio Sistemi informativi, in merito ai formati di scambio previsti per la gestione dei dati con sistemi GIS al fine della loro acquisizione nel SIAT della Provincia, evidenzia quanto segue:

"In riferimento alla Vostra richiesta in oggetto Vi inviamo il parere di conformità dei dati riguardo alla classificazione dei file in formato shape (GIS) della variante al PRG di Romeno.

Sulla base dei controlli eseguiti anche con l'ausilio del sistema GPU – Gestione Piani Urbanistici, si formulano le osservazioni di seguito riportate.

Si premette che i file in formato shape dovrebbero essere riuniti in un'unica cartella. I files, infatti, sono stati consegnati al nostro Ufficio suddivisi in 2 cartelle denominate "SHP CS", "3 file SHP". L'operazione di riunione degli shape-files in un'unica cartella dovrebbe essere sempre eseguita prima della consegna da parte dei tecnici incaricati, al fine di evitare la presenza di file omologhi e in modo da consentire le operazioni di controllo automatizzato.

A) Controlli effettuati con esito positivo

1. PRG georeferenziato correttamente in coordinate UTM-WGS84.
2. Definizione del PRG su base catastale.

B) Controlli effettuati con esito negativo

1. Al fine di procedere con i controlli è stato necessario scegliere quale dei due files V100_P omologhi considerare.
2. Manca l'interpretazione dei tematismi rilevanti ai fini dell'aggiornamento del PUP sulla carta tecnica provinciale in scala nominale 1:10.000, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 2008.

C) Controlli effettuati con il sistema GPU

3. Sono stati eseguiti, in aggiunta ai controlli sopra descritti, dei controlli topologici con il sistema GPU. La procedura di controllo informatico automatizzato ha evidenziato la presenza di sovrapposizioni tra classi complementari e di "buchi" nella copertura di destinazioni d'uso urbanistico; nella maggior parte dei casi si tratta di modesti errori topologici che possono essere ignorati o corretti direttamente dal nuovo sistema informatico GPU. Alcuni errori di significativa importanza, però, dovranno essere necessariamente corretti da parte del tecnico redattore del PRG.

Al termine della fase di controllo e di riparazione automatica di alcune tipologie di errore, il sistema GPU ha evidenziato la presenza delle seguenti incongruenze:

- è stata rilevata la presenza di n. 3 "buchi" nella copertura delle destinazioni d'uso urbanistico; solo 1 di questi è un vero errore (un tratto stradale che collega la frazione di Salter all'abitato di Romeno non valorizzato, negli altri due casi si tratta di piccolissime imperfezioni grafiche);
- è stata rilevata la presenza di n. 2 sovrapposizioni che in realtà sono solamente delle piccole sbavature;

Gli errori rilevati sono conterruti nei diversi shape-file prodotti dai controlli di GPU e denominati: "noHoles_Report.shp" e "noOverlaps_report.shp", che il nostro Ufficio mette a disposizione nella directory: R:\tmp\2600109_Controllo_Piani_Urbanistici_Standard\Comuni\Romeno\Romeno\lodo2272

Come noto, la correzione dei problemi di minore entità riscontrati tramite il sistema GPU-front end non è ad oggi obbligatoria, e quindi non è vincolante, ma è funzionale alla gestione della documentazione nel back end del sistema medesimo ed all'inserimento del PRG in oggetto nel visualizzatore Web-GIS che verrà reso disponibile in futuro tramite internet agli utenti interni ed esterni alla Provincia Autonoma di Trento.

Si rinvia a codesto ufficio valutare l'eventuale approvazione del piano in presenza degli errori urbanistici connessi con le segnalazioni di errori topologici sopra evidenziati. Peraltro in mancanza delle correzioni delle incongruenze informatiche riscontrate, detta variante non potrà essere automaticamente gestita dal GPU-back end e neppure integrata nel visualizzatore sopra citato. Il nostro ufficio rimane pertanto a disposizione per un eventuale incontro con i tecnici incaricati dal comune al fine di verificare le modalità di correzione dei dati".

Cartografia

A integrazione di quanto messo in evidenza nel paragrafo precedente, si riporta quanto emerso in sede di istruttoria condotta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in merito alla rappresentazione cartografica della variante in esame.

Si evidenzia che, rispetto ai rilievi relativi alla rappresentazione cartografica del piano riportati nel parere del Servizio Urbanistica n. 54/2015 in merito alla variante adottata con deliberazione consigliere n. 39 del 28 ottobre 2014, permangono in cartografia diffuse incongruenze e imprecisioni che rendono poco agevole la consultazione delle tavole di piano.

- sono individuate varianti differenti con la stessa numerazione (V2, V9, V17, V19). Si rende necessario distinguerle al fine di non ingenerare fraintendimenti nell'indicazione della variante.
- è opportuno che le aree soggette a variante, pur comprese nei centri storici, siano indicate nella tavola generale 2r di inquadramento delle modifiche urbanistiche proposte sull'intero territorio comunale.
- la rappresentazione della viabilità locale della quale si prevede il potenziamento (variante VP1) deve essere completata fino al confine con il territorio comunale di Sarnonico.
- al fine di una migliore leggibilità della cartografia, è preferibile che il "limite aree soggette a vincolo idrogeologico" (Z202) sia riportato eventualmente solo sulle tavole del Sistema ambientale.
- la viabilità di progetto (shp F411_L) in prossimità del confine comunale a valle dell'abitato di Malgolo non è presente nel Piano urbanistico provinciale vigente, che individua solo il tratto esistente allo stato attuale. Il PUP 2008 non contempla inoltre come viabilità da potenziare il tratto da Malgolo a Romeno, al contrario di quanto indicato nella cartografia del piano in esame.
- sia verificata la leggibilità delle aree soggette a specifico rimando normativo, in molti casi non identificabile rispetto alla campitura del retino della zonizzazione.
- il retino a tratteggio diagonale posto in corrispondenza dell'area per attrezzature all'aperto di progetto al confine con il Comune di Sarnonico non trova riscontro in legenda.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale - di cui è in vigore l'ottavo aggiornamento -, nonché alla Carta delle risorse idriche, di cui è in vigore il secondo aggiornamento, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale in data 1 ottobre 2015 si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e precisata nel punto B4 dell'allegato alla delibera.





Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, in tale sede i Servizi provinciali competenti hanno espresso il seguente parere sulla variante di Fondo:

"Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama quanto già formalizzato in precedenza precisando che:

- gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della Carta di sintesi geologica del PUP, il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;
- le cartografie di piano devono assicurare la rappresentazione dei corsi d'acqua che interessano il territorio comunale e in particolare le acque pubbliche iscritte nell'elenco provinciale, le particelle catastali appartenenti al demanio idrico, i tratti di altri corsi d'acqua dove la Provincia ha investito, anche nel recente passato, risorse per la sistemazione e dove sono presenti opere di sistemazione da essa costruite e che necessitano quindi di tutela per non vanificarne gli effetti sistematori;
- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono.
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".
- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".
- gli ambiti fluviali di interesse ecologico, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), vanno specificamente individuati nella cartografia della variante come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati nelle norme di attuazione del PRG, coerentemente con i criteri di cui alla parte VI del PGUAP.

La Conferenza assume inoltre le seguenti decisioni al fine di assicurare coerenza complessiva nell'esame delle previsioni urbanistiche dei diversi strumenti urbanistici comunali:

- le previsioni di aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico possono essere ammesse subordinatamente alla non edificabilità che dovrà essere espressamente indicata nelle norme di attuazione.

Si prende atto della nota n. 294833 del 04 giugno 2015 dell'Incarico Dirigenziale di programmazione di protezione civile - Ufficio Studi e Pianificazione con la quale è stata comunicata la modifica e la semplificazione dell'istruttoria condotta finora dall'Ufficio ai fini della presente Conferenza e la nuova modalità di partecipazione alla stessa.

La conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto al PGUAP, il cui VII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1828 del 27 ottobre 2014, esprimerà il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'amministrazione.

Da ultimo si ricorda che lo studio di compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. c) delle norme di attuazione del PGUAP, va presentato anche per le previsioni già vigenti che determinano un livello di rischio R3.

Si procede alla discussione della variante al PRG di Romeno.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani richiede che le norme di attuazione del piano richiamino all'articolo 87 l'VIII aggiornamento della Carta di Sintesi geologica, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1813 del 27 ottobre 2014, così come la Carta delle Risorse idriche il cui II aggiornamento è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1470 del 31 agosto 2015.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, si comincia ad analizzare la variante al PRG di Romeno:

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
VP1	POSITIVO
VP2	POSITIVO
VP3	POSITIVO
VP4	POSITIVO
VP7	POSITIVO
VP8	POSITIVO
VP9	POSITIVO
VP10	POSITIVO
VP11	NON RILEVANTE ai fini della presente valutazione.
VP12	POSITIVO
VP13	POSITIVO
V1	POSITIVO
V2	POSITIVO
V2	POSITIVO
V3	POSITIVO
V4	POSITIVO
V5	POSITIVO
V6	POSITIVO
V7	POSITIVO
V8	POSITIVO
V9	POSITIVO
V9	POSITIVO
V10	POSITIVO
V11	POSITIVO
V12	POSITIVO
V13	POSITIVO
V14	POSITIVO
V15	POSITIVO
V16	POSITIVO
V17	POSITIVO
V17	POSITIVO
V18	POSITIVO
V19	POSITIVO
V19	POSITIVO
V20	POSITIVO
V21	POSITIVO
V22	POSITIVO
V23	POSITIVO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

21 MAR 2017

IL DIRETTORE

Elena Garbari

Elena Garbari



V24	POSITIVO
V25	POSITIVO
V26	POSITIVO
V27	POSITIVO
V28	POSITIVO
V29	POSITIVO
V30	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
V31	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
V32	POSITIVO
V33	POSITIVO
V34	POSITIVO
V35	POSITIVO
V36	POSITIVO
V37	POSITIVO
V38	POSITIVO
V39	POSITIVO
V40	POSITIVO
V41	POSITIVO
V42	POSITIVO
V43	POSITIVO
V44	POSITIVO
V45	POSITIVO
V46	POSITIVO
V47	POSITIVO
V48	POSITIVO
V49	POSITIVO
V50	POSITIVO
V51	POSITIVO
V52	POSITIVO
V53	POSITIVO
V54	POSITIVO
V55	POSITIVO
V56	POSITIVO
V57	POSITIVO
V58	POSITIVO
V59	POSITIVO
V60	POSITIVO
V61	POSITIVO
V62	POSITIVO
V63	POSITIVO
V64	POSITIVO
V65	POSITIVO
V66	POSITIVO
V67	POSITIVO

V68	POSITIVO
V69	Si segnala che l'area in variante ricade in zona di protezione delle sorgenti aventi CODSOR 8313 e 8312.
V70	Si segnala che l'area in variante ricade in zona di protezione delle sorgenti aventi CODSOR 8313 e 8312.
V71	Si segnala che l'area in variante ricade in zona di protezione delle sorgenti aventi CODSOR 8313 e 8312.
V72	Si segnala che l'area in variante ricade in zona di protezione delle sorgenti aventi CODSOR 8313 e 8312.
V73	Si segnala che l'area in variante ricade in zona di protezione delle sorgenti aventi CODSOR 8313 e 8312.
V74	Si segnala che l'area in variante ricade in zona di protezione delle sorgenti aventi CODSOR 8313 e 8312.
V75	POSITIVO
V76	POSITIVO
V77	POSITIVO
V78	POSITIVO
V79	POSITIVO
V80	POSITIVO
V81	POSITIVO
V82	POSITIVO
V83	POSITIVO
V84	POSITIVO
V85	POSITIVO
V86	POSITIVO
V87	POSITIVO
V88	POSITIVO
V89	POSITIVO
V90	POSITIVO
V91	POSITIVO
V92	POSITIVO
V93	POSITIVO
V94	POSITIVO
V95	POSITIVO
V96	POSITIVO
V97	POSITIVO
V98	POSITIVO
V99	POSITIVO
V100	POSITIVO
V101	POSITIVO
V102	POSITIVO
V103	POSITIVO
V104	POSITIVO
V105	POSITIVO
V106	POSITIVO
V107	POSITIVO
V108	POSITIVO
V109	POSITIVO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Trento, il

21 MAR. 2017

IL DIRETTORE
Elena Garbari-

Elena Garbari



V110	POSITIVO
V111	POSITIVO
V112	POSITIVO
V113	POSITIVO
V114	POSITIVO
V115	POSITIVO
V116	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
V117	POSITIVO
V118	POSITIVO
V119	Preso atto dello stato di fatto, il Servizio Geologico esprime parere favorevole.
V120	Il Servizio Geologico esprime parere favorevole in quanto la destinazione è migliorativa rispetto a quella vigente, vista la pericolosità da crolli rocciosi presente subito a monte dell'area stessa.
V121	POSITIVO
V122	POSITIVO
V123	POSITIVO
V124	POSITIVO
V125	POSITIVO
V126	POSITIVO
V127	POSITIVO
V128	POSITIVO
V129	POSITIVO
V130	POSITIVO
V131	POSITIVO
V132	POSITIVO
V133	POSITIVO
V134	POSITIVO
V135	Si segnala che l'area in variante ricade in zona di protezione delle sorgenti aventi CODSOR 8313 e 8312.
V136	POSITIVO
V137	POSITIVO
V138	POSITIVO
V139	POSITIVO
V140	POSITIVO
V141	POSITIVO
V142	POSITIVO
V143	POSITIVO
VP1-CS	POSITIVO
VP5-CS	POSITIVO
VP14-CS	POSITIVO
VP6-CS	POSITIVO
VP10-CS	POSITIVO
VP18-CS	POSITIVO

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP.

Si riportano di seguito, suddivise per ambiti tematici, le osservazioni riportate dai vari servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti della variante in esame e gli elementi caratterizzanti l'inquadramento strutturale del nuovo piano urbanistico provinciale.

Beni ambientali, beni archeologici, architettonici, storico artistici rappresentativi

La Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia con riferimento alla variante di cui all'oggetto, per quanto di competenza, in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, evidenzia quanto segue:

"Per quanto di competenza in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio si evidenzia quanto segue.

Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

Come già evidenziato nel parere inviato in data 25 marzo 2015 prot. n. 164893, la normativa che disciplina la tutela dei beni culturali è costituita dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", che sostituisce ogni altra legge previgente in materia. Gli articoli delle norme di attuazione che richiamano la legge sulla tutela dei beni culturali devono essere corrette in tal senso (vedi art. 36 - Restauro).

Rispetto a quanto suggerito nel citato parere del marzo 2015, è stato scelto di non integrare l'articolo 16 - "Criteri di tutela ambientale nelle aree esterne agli insediamenti storici, punto 5.1 delle norme di attuazione del PRG, mentre l'articolo 13 - "Capitelli" è stato integrato con il solo richiamo al decreto legislativo.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime nulla osta, per quanto di competenza, all'adozione della stessa".

Aree boscate e aree agricole

In tema di aree boscate il Servizio Foreste e fauna in sede di Conferenza di pianificazione ha formulato le seguenti osservazioni in merito alle aree individuate ai fini della compensazione delle aree agricole di pregio del PUP ridotte con le previsioni della variante in esame, secondo quanto disposto dall'articolo 33 delle norme di attuazione del PUP.

Relativamente alle norme di attuazione, l'articolo 43 fa riferimento a normativa obsoleta. Tale articolo deve essere rivisto anche in coerenza con il successivo articolo 46 - Aree a bosco. All'interno dell'articolo 46, inoltre, è da verificare il rinvio a un "precedente articolo", indicato al comma 6 e probabilmente oggetto di rifiuto.

Le criticità presenti nella variante in esame, comuni al territorio della Val di Non, sono rappresentate dall'elevata presenza sul territorio comunale di aziende zootecniche, con le relative problematiche legate allo smaltimento delle deiezioni animali e alla necessità di individuare adeguati spazi in funzione degli approvvigionamenti di foraggio. Il settore zootecnico è, nel caso del piano in esame, implementato dalla variante V2, che localizza un'ampia area a destinazione zootecnica a valle dell'abitato di Romeno, in continuità con l'area già interessata dalla presenza di aziende zootecniche, a fronte dello stralcio della previsione di area zootecnica di minore estensione a favore della localizzazione di un parcheggio di attestamento per gli utenti della pista ciclabile (VP2). Il Servizio Foreste e fauna esprime parere negativo sulla variante 2, mettendo in evidenza la non sostenibilità di tale sistema di gestione del territorio, da collegare, tra l'altro, alla tendenza ad erodere le aree boscate esistenti, che assumono carattere marginale rispetto alle zonizzazioni prevalenti del territorio.

Al riguardo si richiama quanto evidenziato dal Servizio Agricoltura nel proprio parere:

"Variante V2. Da area agricola ad area zootecnica: amplia l'esistente area zootecnica per circa un ettaro di superficie.



21 MAR. 2017

IL DIRETTORE

Elena Garbari



Si invita l'Amministrazione comunale a prestare molta attenzione alla proposta. Con precedente variante urbanistica, una parte dell'area agricola del Comune (circa il 25%), è stata vincolata all'utilizzo foraggero sia a fini paesaggistici, sia al fine di assicurare la necessaria superficie foraggera per le imprese zootecniche presenti. Ad oggi infatti esse contano più di 900 capi in allevamento. Per quanto al momento non pare vi siano precise volontà di realizzare nuove stalle, di fatto la variante apre alla possibilità che esse siano realizzate in futuro. Un eventuale ulteriore incremento del numero dei capi allevati, in presenza di superfici a foraggio a rischio di erosione a vantaggio dei frutteti, rischia di destabilizzare il sistema.

Infatti l'aumento dei rapporti di carico animale sul territorio, usualmente espresso dal rapporto UBA/ha, può portare a una riduzione dell'importo dei premi agro ambientali e dell'indennità compensativa di cui beneficiano le imprese, con ripercussioni anche importanti sulla loro redditività.

Inoltre sarà possibile il ricorso a maggiori acquisti di foraggio dall'esterno e il conseguente aumento della difficoltà nello smaltimento dei reflui, con i relativi problemi di natura ambientale.

Si chiede quindi all'Amministrazione di ponderare la variante anche alla luce di queste considerazioni".

Il Servizio Agricoltura riporta quindi quanto segue:

"Norme di attuazione

Art. 60bis – aree di riqualificazione urbana. Prevede che qualora il previsto Piano attuativo in località Salter non sia approvato entro 4 anni dall'entrata in vigore della variante, le previsioni del PRG dovranno intendersi tutte a verde privato. Relativamente alla sola variante 128, sembrerebbe più opportuno il suo ritorno ad area agricola, conformemente alla situazione attuale.

Varianti

(...) Variante 13 e variante 128: da area agricola ad area residenziale. Si esprime parere positivo solo per quella parte delle due varianti che non invade l'area agricola di pregio. Per la parte ricadente in area agricola di pregio, andrà verificata la conformità con l'articolo 38, commi 6 e 7, delle norme di attuazione del PUP, oppure andranno verificate le possibilità di precisazione dei perimetri delle aree agricole di cui al successivo comma 11".

A proposito della previsione V2 che prevede l'ampliamento dell'area zootecnica esistente, rilevate le problematiche evidenziate dalle strutture di merito per cui si rinvia all'approfondimento da parte del Comune, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio prende atto delle motivazioni fornite dall'Amministrazione comunale, che specifica come tale ampliamento è finalizzato alla realizzazione di un manufatto per il ricovero dei mezzi agricoli di proprietà dell'azienda zootecnica già presente sul sito, e che l'area individuata appare idonea sotto il profilo dell'accesso viabilistico.

Beni architettonici, beni archeologici

La Soprintendenza per i beni culturali ha fornito il seguente parere in merito alla variante in esame.

"Con riferimento alla nota prot. 230448 di data 3 maggio 2016, visti gli elaborati di piano, per quanto di competenza in merito agli aspetti derivanti dal dettato D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, si evidenzia quanto segue.

Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

Come già evidenziato nel parere inviato in data 25 marzo 2015, prot. 164893, la normativa che disciplina la tutela dei beni culturali è costituita dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", che sostituisce ogni altra legge previgente in materia. Gli articoli delle norme che richiamano la legge sulla tutela dei beni culturali devono essere corretti in tal senso (vedi art. 36 – Restauro R1 delle norme di attuazione).

Rispetto a quanto suggerito nel citato parere del marzo 2015, è stato scelto di non integrare l'articolo 16 – Criteri di tutela ambientale nelle aree esterne agli insediamenti storici, punto 5.1 delle norme di attuazione del PRG, mentre l'articolo 13 – Capitelli è stato integrato con il solo richiamo al decreto legislativo.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime nulla osta, per quanto di competenza".

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Come anticipato in premessa, la variante al PRG in esame interviene sul sistema insediativo del territorio comunale di Romeno, pur limitando le nuove previsioni al recepimento di proposte introdotte con precedenti varianti puntuali al PRG o alla revisione della disciplina attuativa vigente per le aree insediate. Contestualmente, il piano propone lo stralcio di previsioni insediative in accoglimento di istanze di privati ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della l.p. n. 15/2015.

Aree residenziali

In termini generali si evidenzia che l'articolo 18, comma 1, lett. e), punto 1, della nuova legge provinciale per il governo del territorio l.p. n. 15 del 4 agosto 2015, consente l'individuazione di nuove aree destinate a insediamenti residenziali e ai relativi servizi solo previa dimostrazione del necessario soddisfacimento del fabbisogno abitativo, l'assenza di soluzioni alternative e la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio, da condurre nell'ambito della valutazione dei piani di cui all'articolo 20 della l.p. n. 15/2015.

Per quanto riguarda il sistema delle aree residenziali, la variante in esame introduce le seguenti nuove previsioni.

La variante V3 sottopone a concessione convenzionata un'area attualmente destinata a parcheggio, in fregio alla viabilità locale, all'interno del tessuto residenziale consolidato a nord del centro storico di Romeno. Circa metà della superficie dell'ambito è destinato alla realizzazione di un nuovo edificio residenziale, a fronte della cessione gratuita al Comune dell'area corrispondente al parcheggio pubblico previsto sulla restante porzione, come disciplinato dall'articolo 36bis delle norme di attuazione.

A Malgolo, la variante V12 prende atto della destinazione abitativa di un lotto in fregio alla viabilità provinciale, attualmente destinato a zona alberghiera, e la variante V13 riconosce come abitativa l'area su cui insiste un edificio residenziale, attualmente in parte ricompreso in area agricola.

A Salter le varianti V128, V134 e VP10 individuano tre ambiti assoggettati a un piano attuativo a fini generali, disciplinato dal nuovo articolo 60bis delle norme di attuazione, finalizzato alla realizzazione di un parcheggio pubblico in corrispondenza della canonica di Salter (VP10), che introduce una nuova area residenziale in corrispondenza di aree agricole di interesse locale a nord dell'abitato (V128), in continuità con il tessuto di recente insediamento a valle della viabilità principale, e una nuova area a verde privato (V134).

Per quanto riguarda la previsione del nuovo ampio parcheggio in centro storico, in prossimità della chiesa di San Biagio, in parte ricadente in un ambito soggetto a "piano di riqualificazione urbanistica - PRU" disciplinato dall'articolo 32, comma 6, delle norme di attuazione, si raccomanda che la progettazione di tale ambito tenga conto del delicato contesto in cui esso si colloca, privilegiando la messa a dimora di elementi a verde, a mitigazione visiva degli stalli veicolari rispetto alla chiesa di San Biagio e al centro storico.

Sotto il profilo urbanistico, deve essere chiarita la logica sottesa allo stralcio dell'edificabilità interessato dalla V134, interno al tessuto edificato esistente, che viene traslata in un ambito agricolo, marginale all'edificato (corrispondente all'area di cui alla V128).

Proposte di inedificabilità di aree destinate all'insediamento

La variante in esame affronta il tema dell'inedificabilità di aree a destinazione insediativa su istanza di privati ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.p. n. 15/2015, introducendo diverse "aree a verde privato" o "aree agricole" in luogo di aree attualmente residenziali. A tal proposito si ritiene che tali modifiche della destinazione urbanistica non siano ammissibili nei casi in cui sul lotto interessato siano maturati indici edilizi o siano presenti manufatti, così come nei casi di lotti agricoli compresi in ambiti insediati che non presentano caratteri culturali e nei casi in cui le previsioni di nuove aree agricole o a verde privato si trovino in corrispondenza di edifici esistenti.

Si evidenzia inoltre che, per un periodo minimo di dieci anni, il Comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area, e che successivamente la modifica della destinazione urbanistica è possibile mediante le procedure ordinarie.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Trento, il 21 MAR. 2017

IL DIRETTORE

Elisa Garbari



In merito alle aree per le quali la variante in esame propone una destinazione inedificabile, si ritiene che, per coerenza con il disegno insediativo e, soprattutto, con lo stato dei luoghi, la destinazione delle aree corrispondenti alle varianti V10 e V11 a Romeno debba essere ad "area agricola di pregio", analogamente alle aree limitrofe.

Previsioni in centro storico

L'Amministrazione comunale di Romeno propone alcune modifiche alla pianificazione dei centri storici, inerenti il sistema della viabilità e degli spazi a parcheggio.

Per quanto riguarda le modifiche puntuali che interessano il centro storico di Romeno (VP1 - cs, VP14-cs e VP5-cs), finalizzate all'individuazione di una nuova area a parcheggio lungo la SS 43, al potenziamento di via Lanzerotti, e all'indicazione della rotatoria di progetto prevista proprio all'innesto tra tali due viabilità, non si rilevano osservazioni sotto il profilo urbanistico e paesaggistico.

La variante VP6-cs interessa invece un ampio compendio a frutteto nelle immediate vicinanze della chiesa di Santo Stefano, a breve distanza e a diretto contatto visivo rispetto a Castel Malgolo, proponendo la realizzazione di un parcheggio pubblico in luogo dell'attuale destinazione a verde pubblico attrezzato. A tal proposito, mettendo in luce la delicatezza del contesto ambientale e paesaggistico, già evidenziata nel parere n. 54/2015 formulato dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in merito alla Variante 2014 al PRG, si richiedono al Comune adeguati approfondimenti in merito alle modalità di realizzazione della previsione e ai necessari accorgimenti progettuali al fine di preservare e qualificare l'intorno.

La previsione VP10-cs è finalizzata alla realizzazione di un parcheggio pubblico in prossimità della Chiesa di San Biagio a Salter, in corrispondenza di alcuni lotti attualmente destinati a verde pubblico attrezzato e in parte sottoposti a un "piano di riqualificazione urbanistica" disciplinato dall'articolo 32, comma 6, delle norme di attuazione. In corrispondenza della previsione VP10-cs viene introdotta inoltre la previsione di un'"area di riqualificazione urbana" di cui all'articolo 60bis. A tal proposito, si rimanda a quanto osservato ai paragrafi precedenti, relativamente al piano attuativo ai fini generali previsto a Malgolo.

Sempre nell'abitato di Salter, con la variante V18-cs viene stralciata una porzione di area a verde pubblico attrezzato, per ripristinare la destinazione ad "area agricola" e a "spazi liberi all'interno del centro storico". A tal proposito si richiedono al Comune elementi utili a comprendere la motivazione di tale previsione, mettendo in evidenza il delicato contesto paesaggistico in cui essa è localizzata.

Aree produttive di livello locale

La variante in esame provvede allo stralcio dell'area produttiva e della relativa viabilità di progetto prevista in prossimità dell'abitato di Romeno (V4 e V9), ripristinando la destinazione agricola corrispondente allo stato di fatto.

La Struttura provinciale competente non formula osservazioni particolari in merito alle modifiche inerenti il sistema delle aree produttive, corrispondenti allo stralcio della zona limitrofa all'abitato di Romeno, posto che l'area oggetto di modifica è di interesse locale e che non è interessata da piani o programmi provinciali.

Attrezzature pubbliche

Rispetto al sistema delle dotazioni pubbliche, oltre a quanto illustrato ai paragrafi specifici precedenti, l'Amministrazione comunale propone le seguenti previsioni.

Con la variante VP8 l'Amministrazione comunale individua un'ampia area con destinazione a campeggio, a nord dell'abitato di Salter, lungo la viabilità in direzione di Romeno, in corrispondenza di un'area boscata. A tal proposito, in termini generali, non si rilevano elementi ostativi, prendendo atto degli elementi forniti dall'Amministrazione comunale nella relazione illustrativa, che riporta la rendicontazione urbanistica condotta per tale variante. In particolare, considerata la localizzazione della previsione, su un'area esposta ad ampie visuali dall'intorno, caratterizzata da elevato pregio paesaggistico conferito dalla continuità delle superfici prative, si

raccomanda di perseguire gli obiettivi di tutela indicati in tale documento, assicurando che "le scelte progettuali siano rigorosamente legate alla tutela paesaggistico-ambientale del sito". In particolare, si ritiene che il mantenimento della vegetazione arborea, compatibilmente con l'utilizzo ricreativo dell'area, sia condizione necessaria ad assicurare un corretto inserimento delle strutture nel contesto. Si richiede pertanto che anche l'area di cui alla variante V56, che corrisponde a una fascia a destinazione agricola compresa tra la viabilità principale e la previsione a campeggio, sia mantenuta a bosco, coerentemente con lo stato dei luoghi e con la necessità di assicurare un adeguato schermo percettivo rispetto alla previsione ricettiva.

Disciplina urbanistica commerciale

Con la variante al PRG in esame il Comune di Romeno ha condotto l'adeguamento ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013.

Nel merito il Servizio Commercio e cooperazione ritiene che la variante "sia adeguata ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1° luglio 2013, ed evidenzia quanto segue:

"Si propongono di seguito i seguenti aggiornamenti, conseguenti alle modifiche della deliberazione n. 1339 del 1° luglio 2013, introdotte con deliberazioni n. 678 del 9 maggio 2014 e n. 1689 del 6 ottobre 2015:

- articolo 7, comma 3: aggiungere il seguente periodo: "Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio;

- articolo 8, comma 3: sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Nelle zone miste, subordinatamente alla presentazione di un piano attuativo soggetto a convenzione ai sensi del Capo III del Titolo II della legge urbanistica provinciale, il Comune può disporre motivatamente la deroga ai parametri di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.3. e ai parametri stabiliti al punto 3.2, lettere c) e d) dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Deve essere in ogni caso assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di 0,5 mq per ogni metro quadro di superficie di vendita;

- articolo 12: il punto 6.5 dell'allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1° luglio 2013 è stato modificato con deliberazione n. 1689 del 6 ottobre 2015. L'articolo 12 deve pertanto essere modificato come di seguito indicato:

Art. 12 – Criteri specifici nel caso di riqualificazione di edifici dismessi

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica e ambientale, per gli interventi finalizzati all'ampliamento di grandi strutture di vendita o delle medie strutture oltre la soglia dimensionale che utilizzano edifici dismessi da sottoporre a interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico e architettonico, insediati all'esterno degli insediamenti storici, si applica il punto 6.5, secondo periodo dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale".

Viabilità

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza, il Servizio Opere stradali e ferroviarie e il Servizio Gestione strade hanno fornito il seguente parere congiunto.

- "In merito alla variante n. VP4 (nuovo parcheggio località Romeno), considerato che l'area si colloca in fascia di rispetto stradale della SS 43 dir, la progettazione del parcheggio dovrà essere curata in maniera tale da non creare situazioni di pericoli per la circolazione stradale. Si ricorda che l'edificazione in fascia di rispetto stradale è disciplinata dalla delibera di Giunta provinciale n. 909 del 3 febbraio 1995, come riapprovato con delibera della Giunta provinciale n. 890 del 5 maggio 2006, e successivamente modificata con deliberazioni n. 1427 del 1° luglio 2011 e n. 2088 del 4 ottobre 2013.

Si prescrive che per l'accesso al nuovo parcheggio si sfrutti tassativamente, anche mediante idoneo potenziamento, la viabilità locale esistente, senza creare nuovi innesti sulla viabilità di competenza provinciale. Si ricorda infine che la soluzione tecnica proposta dovrà acquisire i necessari nulla-osta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione strade e secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

- In merito alla variante n. VP7 (nuova piazzola elicottero località Malgolo), considerato che l'area si colloca in fregio alla S.P. 248, si evidenzia che l'edificazione in fascia di rispetto stradale è disciplinata dalla



delibera della Giunta provinciale n. 890 del 5 maggio 2006 e successivamente modificata con deliberazioni n. 1427 del 1° luglio 2011 e n. 2088 del 4 ottobre 2013.

Poiché l'area in oggetto si colloca in prossimità di un tornante con limitata visibilità, è necessario che l'accesso a tale area sia realizzato senza creare interferenze alla viabilità provinciale. Si invita ad approfondire la soluzione progettuale, tenendo conto delle condizioni morfologiche del versante, prendendo contatti direttamente con il Servizio gestione strade.

Si anticipa fin da ora che tutte le nuove opere e l'illuminazione non dovranno ostacolare o ridurre il campo visivo alla circolazione lungo la viabilità di competenza provinciale.

Si chiede infine di aggiornare la cartografia del PRG inserendo le fasce di rispetto per l'avvicinamento/decollo dell'elicottero, secondo la normativa di settore vigente.

- In merito alla variante n. V12 (nuova area residenziale a Malgolo), considerato che la stessa si colloca in fregio alla SS 43 di competenza provinciale, si evidenzia che l'edificazione in fascia di rispetto stradale è disciplinata dalla delibera della giunta provinciale n. 909 del 3 febbraio 1995, come riapprovato con delibera della Giunta provinciale n. 890 del 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni e successivamente modificata con deliberazioni n. 1427 del 1° luglio 2011 e n. 2088 del 4 ottobre 2013.

Per quanto riguarda l'accessibilità, si prescrive di mantenere invariata la situazione esistente, senza creare nuovi innesti sulla viabilità di competenza provinciale.

- In merito alla Variante n. V8, (nuova area a campeggio in località Salter), considerato che la stessa si colloca in fregio alla SP 248 di competenza provinciale, si evidenzia che l'edificazione in fascia di rispetto stradale è disciplinata dalla delibera della giunta provinciale n. 909 del 3 febbraio 1995, come riapprovato con delibera della Giunta provinciale n. 890 del 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni e successivamente modificata con deliberazioni n. 1427 del 1° luglio 2011 e n. 2088 del 4 ottobre 2013.

L'accessibilità al nuovo parcheggio dovrà avvenire dalla stradina esistente posta a nord dell'area stessa, anche mediante il suo potenziamento, senza creare nuovi accessi sulla viabilità di competenza provinciale.

- In merito alla variante n. V132 (strada locale da potenziare in località Salter), poiché è previsto un nuovo innesto con la SP 248, si chiede di approfondire la soluzione, prestando particolare attenzione allo smaltimento delle acque, in modo da evitare riversamenti e ristagni sulla viabilità provinciale. Si ricorda che la proposta dovrà acquisire i necessari nulla-osta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione strade e quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Si anticipa fin da ora che tutte le nuove opere (aiuole, opere a verde, ecc...) dovranno essere conformi al Codice della strada (D. Lgs. 285/1992 e s.m.) e non dovranno ostacolare o ridurre il campo visivo alla circolazione lungo la viabilità di competenza provinciale.

- Si rileva che nella cartografia di variante sono stati inseriti due tratti della SS 43 dir, da potenziare ("cimitero di Malgolo – inizio centro storico di Malgolo" e "fine centro storico di Malgolo – sovrappasso pista ciclabile"). A riguardo, si evidenzia che né il sistema infrastrutturale del PUP, né gli strumenti pianificatori in materia di viabilità degli scriventi Servizi prevedono tale potenziamento.
- In merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della Giunta provinciale n. 909 del 3 febbraio 1995, come riapprovato con delibera della Giunta provinciale n. 890 del 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni e successivamente modificata con deliberazioni n. 1427 del 1° luglio 2011 e n. 2088 del 4 ottobre 2013. Dovrà altresì essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, ai sensi della sopracitata deliberazione. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.
- Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nulla osta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

Riguardo gli interventi proposti l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, fa presenti le seguenti osservazioni:

"TUTELA DEL SUOLO

Le osservazioni riportate nel precedente parere sono state recepite nella Variante 2015 attraverso l'individuazione cartografica dei siti di ex discarica (RSU ed inerti) presenti sul territorio comunale. Inoltre, le Norme di attuazione sono state aggiornate con le indicazioni relative agli utilizzi consentiti in tali siti (art. 58bis).

Il sito SPI155004 "Fuoriuscita di gasolio da serbatoi edifici in via S. Stefano 34 e in via S. Bartolomeo 14" è stato inserito come sito bonificato (SIB), in quanto nella "Relazione illustrativa di variante" si asserisce che "i siti accennati non presentano ormai alcuna pericolosità": tale affermazione è stata verificata consultando gli archivi dell'APPA. Per correttezza formale, tuttavia, il sito andrebbe modificato con il prefisso SNC (sito non contaminato), anziché SIB; tuttavia, si può semplicemente eliminare il sito stesso dalla tabella di cui all'art. 58 delle Norme di Attuazione, nonché dalla cartografia, se presente, in quanto si tratta di un sito non contaminato che non presenta vincoli di utilizzo e pertanto non si ritiene indispensabile tenerne traccia all'interno del PRG.

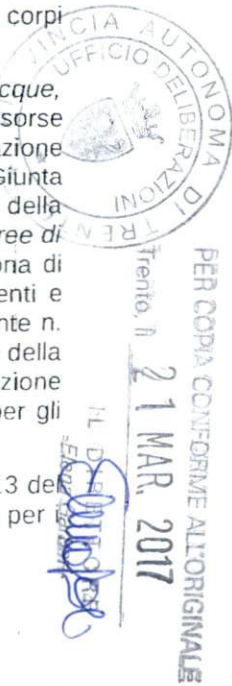
TUTELA DELLE ACQUE

Non trovando riscontro nelle Norme di Attuazione, si ribadisce che, in merito alla presenza di aree agricole sul territorio comunale ed in prossimità di alcuni corsi d'acqua è necessario, per garantire una maggior tutela delle acque, introdurre specifiche disposizioni per la limitazione dell'inquinamento nelle Norme di Attuazione del PRG. In particolare, si raccomanda il rispetto di quanto previsto dalla d.G.P. n. 5460/1987 "L.P. 27 febbraio 1986, n. 4: Adozione del Piano provinciale di risanamento delle acque", che riporta specifiche disposizioni in merito allo smaltimento dei liquami sul suolo agricolo. Si fa presente che l'art. 30 del Piano provinciale di risanamento delle acque prevede, in particolare, il divieto di utilizzazione dei fertilizzanti organici - di cui all'art. 29 del Piano stesso - per una fascia di rispetto dei corpi d'acqua superficiali di 10 metri nel caso di liquami, di 5 metri nel caso di letame solido. In linea generale, è necessario inserire all'interno delle Norme di attuazione del PRG tutti i divieti imposti dal citato art. 30 del Piano provinciale di risanamento delle acque.

In merito alla variante V2, inoltre, preme evidenziare che l'ampliamento di un'attività zootecnica può causare serie difficoltà nel reperire aree da adibire allo smaltimento degli effluenti zootecnici, nonché aree foraggiere. Tale difficoltà si ripercuote sullo stato di qualità dei corsi d'acqua, nei quali si possono riscontrare concentrazioni di sostanza organica di rilievo. In particolare, il rio Moscabio è in stato ecologico "scarso", in quanto risente dei problemi derivanti dall'inquinamento diffuso, dovuto alle zone agricole a frutteto e allo spargimento zootecnico. Attualmente, in base alle pressioni e sulla base dei dati di monitoraggio il rio Moscabio risulta essere a rischio. Per far fronte a tali criticità, il Piano di tutela delle acque, approvato con d.G.P. n. 233 del 16 febbraio 2015, prevede di applicare le misure generali di attività agricola con particolare attenzione alle concimazioni. Il Piano di sviluppo rurale, in tal senso, individua diverse misure che mirano a ridurre le situazioni di squilibrio tra superfici foraggiere e carico di bestiame, attraverso la limitazione degli UBA/ha, l'adeguamento delle infrastrutture e delle concimaie, la realizzazione di fasce riparie. Pertanto è necessario ponderare bene la scelta di ampliamento dell'attività zootecnica esistente, previsto con la variante V2, verificando la reale disponibilità sul territorio comunale di aree foraggiere e di aree di spandimento degli effluenti, in modo tale da non compromettere ulteriormente lo stato di qualità dei corpi idrici superficiali.

Si ricorda nuovamente che l'art. 53 delle Norme di attuazione del PRG "Aree di rispetto delle acque, dei serbatoi, dei corpi idrici e delle sorgenti" deve essere aggiornato con il riferimento alla Carta delle risorse idriche, redatta in attuazione dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del PUP, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008 ed aggiornata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2779 del 14 dicembre 2012 (1° aggiornamento) e successivamente con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1470 del 31 agosto 2015 (2° aggiornamento), la quale riporta la *Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*, distinguendo tra zona di tutela assoluta, di rispetto idrogeologico e di protezione per le aree di salvaguardia di pozzi, sorgenti e captazioni superficiali delle acque selezionate destinate al consumo umano. Si osserva come la variante n. V69 (area agricola di pregio) interessa la zona di protezione idrogeologica di due sorgenti, all'interno della quale fermi restando i vincoli e le prescrizioni di carattere igienico-sanitario, gli strumenti di pianificazione territoriale possono adottare misure relative alla destinazione del territorio, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, turistici, produttivi, agroforestali e zootecnici.

La variante n. VP8 prevede un'area da adibire a campeggio in loc. Salter: si ricorda che l'art. 13 del Piano provinciale di risanamento delle acque disciplina le immissioni in pubblica fognatura e prevede per





campeggi l'obbligatorietà dell'allacciamento alla rete pubblica di fognatura. Inoltre, si ricorda che la normativa provinciale di riferimento per la ricezione turistica all'aperto è costituita dalla L.P. n. 19/2012 (Legge sui campeggi).

Infine, i commi 20, 21 e 22 dell'art. 53 delle Norme di Attuazione riportano la disciplina relativa agli ambiti fluviali ecologici individuati dal PGUAP: preme evidenziare che il territorio comunale di Romeno non è attraversato da corpi idrici classificati in tal senso, pertanto la normativa di settore non è applicabile ed è opportuno stralciare i sopraccitati commi dalle Norme di Attuazione del PRG".

In tema di tutela delle acque l'Agenzia per la depurazione comunica quanto segue nel proprio parere in merito alla variante in oggetto:

"Relativamente alle fasce di rispetto del depuratore di proprietà della Provincia autonoma di Trento sito in Cavareno, in prossimità del confine con Romeno, si rileva la loro corretta indicazione all'interno del comune di Romeno nelle tavole del Piano Regolatore Generale; analoga corretta rispondenza, come da ns. precedenti indicazioni, si rileva nei perimetri delle ex discariche bonificate dall'ex Servizio Opere Igienico Sanitarie site in loc. Villari/Fontanelle - codice SIB 155002 e in loc. Varsele - codice SIB 155003.

Per quanto di competenza, si esplicita pertanto il nulla osta relativamente alla Variante 2015 del Piano Regolatore Generale di Romeno".

Norme di attuazione

In generale, si evidenzia che in data 12 agosto 2015 è entrata in vigore la nuova legge provinciale n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio", a cui devono necessariamente essere aggiornati tutti i riferimenti presenti nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico in esame, stralciando tutti i rimandi alla l.p. n. 1/2008 e alla l.p. n. 22/1991 quando superati.

Per gli aspetti di merito, a integrazione di quanto già riportato ai paragrafi precedenti, si formulano le seguenti osservazioni.

I riferimenti presenti negli specifici articoli delle norme di attuazione ad ambiti oggetto di modifica urbanistica in questa variante (ad es, art. 18 che al comma 9 cita la variante V3) possono ingenerare dubbi interpretativi una volta che tale piano sarà approvato.

Il testo delle norme di attuazione di raffronto con il documento vigente riporta solo i testi in aggiunta (in rosso). Devono essere riportati anche i testi stralciati con idonea grafia (solitamente in giallo o barrati).

Articolo 1 – Finalità delle norme: Nella variante in esame non sono presenti le "schede dei manufatti agricoli esistenti", qui indicati tra gli elaborati del piano regolatore generale.

Articolo 18 – Manufatti accessori - legnaie. Al comma 5, deve essere stralciata la possibilità di introdurre una diversa tipologia di legnaia rispetto a quella dei disegni allegati, con autorizzazione del Sindaco su parere della Commissione edilizia comunale, o di collocarle motivatamente "anche non in stretta prossimità degli edifici esistenti, ma comunque sempre nell'area di pertinenza degli stessi". Tali possibilità infatti non risultano coerenti con la necessità di mantenere inedificabili le aree a verde privato.

Articolo 21 – Interventi su manufatti esistenti nelle aree residenziali esterne alle aree di antico insediamento. Il comma 2 rappresenta una proroga a regime dell'articolo 15 della l.p. n. 4/2010. L'intervento di riqualificazione architettonica era stato prorogato in quanto misura di carattere straordinario volta a incentivare il recupero di situazioni di particolare degrado o obsolescenza, le quali sono valutate caso per caso secondo criteri e procedure particolarmente rigorose. Si rileva inoltre che già l'art. 109 della l.p. n. 15/2015 prevede la possibilità di incrementare del 15% i fabbricati residenziali/ricettivi esistenti al 12 agosto 2000, facendo salvi gli incrementi previsti dal PRG nonché i bonus derivanti da eventuali riqualificazioni energetiche (rese peraltro obbligatorie dal secondo comma dell'articolo in riferimento alla classe energetica B+).

Articolo 35 – Insediamenti abitativi di completamento. Ai fini di chiarezza interpretativa, è opportuno riportare le "modalità di calcolo del volume e il computo della superficie edificabile", evitando il rimando a norme di attuazione di strumenti urbanistici obsoleti (vedi PRG vigente il 21 marzo 1980).

Articolo 43 – Aree agricole ed aree a bosco. Al comma 3, il riferimento all'art. 3 del d. P.G.P. 8 marzo 2010 n. 8-40/leg è riferito esclusivamente ai manufatti di limitata dimensione, ammessi in via generale in qualsiasi

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
UFFICIO

area agricola a prescindere dal tipo di coltura e destinata al deposito di attrezzature e materiali per attività di manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo

Articolo 44 – Aree agricole di pregio Il PRG deve definire i limiti di ampliamento a cui fa riferimento il comma 5 per i casi di "edifici esistenti e destinati a uso diverso da quello consentito dai commi 3 e 4" del medesimo articolo. Il comma 12, rimandando all'articolo 21 delle norme di attuazione, implica la possibilità di ampliamento del 25% del volume esistente in via generale. Tale possibilità appare eccessiva per quanto riguarda la disciplina delle aree agricole di pregio.

Articolo 55 – Caratteristiche tecnico-dimensionali e tipologia delle strade Nella tabella C deono essere specificate le fasce di rispetto per quanto riguarda le "altre strade". Siano stralciati i rimandi a categorie stradali non presenti sul territorio comunali (vedi "Autostrade").

CONCLUSIONI

Ciò premesso, si ritiene che i contenuti della variante al PRG in oggetto adottata dal Comune di Romeno debbano essere rivisti in sede di adozione definitiva secondo le osservazioni di merito sopra esposte, al fine dell'approvazione del piano.

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA

- arch. Nicla D'Aquilio -

Nicla D'Aquilio

SaS/sas



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Trento, li 21 MAR. 2017

IL DIRETTORE

- Elena Garbari -

Elena Garbari







PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

ALLEGATO B)

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

Via Mantova 67 - 38122 Trento

+39 0461 497013 - 497044

+39 0461 497079

serv.urbanistica@provincia.tn.it

serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

Trento,

5 MAR 2017

Prot. n. S013/2017/ 7132
2016-XXXX 55

/18.2.2-

OGGETTO: COMUNE DI ROMENO: variante 2015 al
PRG. Rif.to delib. cons. n. 36 dd. 17.10.2016 –
adozione definitiva

AI COMUNE DI ROMENO

Con deliberazione consiliare n. 13 del 30 marzo 2016, pervenuta in data 27 aprile 2016, il Comune di Romeno ha adottato la variante 2015 al PRG, finalizzata all'adeguamento cartografico e normativo proprio strumento urbanistico comunale, nonché a integrarne i contenuti alla luce dell'entrata in vigore della legge provinciale per il governo del territorio n. 15/2015, e ad introdurre alcune nuove previsioni urbanistiche.

Tale variante è stata esaminata nella Conferenza di pianificazione del 15 giugno 2016, dove sono state espresse le osservazioni riportate nel relativo verbale n. 7/2016, trasmesso dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con nota prot. 358885 del 5 luglio 2016.

Con deliberazione consiliare n. 36 di data 17 ottobre 2016, pervenuta in data 17 novembre 2016 il Comune di Romeno ha adottato in via definitiva la variante al PRG in oggetto, modificando gli elaborati per rispondere alle osservazioni espresse dal Servizio provinciale e fornendo ulteriori elementi nel documento denominato "Integrazione alla relazione illustrativa a seguito verifica di coerenza" allegato ai documenti di piano.

Nel merito del piano definitivamente adottato si evidenziano le seguenti incongruenze che vanno risolte al fine dell'approvazione da parte della Giunta provinciale.

Cartografia

Con l'adozione definitiva della variante in esame sono state recepite parzialmente le osservazioni formulate dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio relativamente alla rappresentazione cartografica del piano. Si mette in evidenza che manca il file .shp F602_P relativo alla viabilità locale in prossimità del confine comunale di Dambel e il file .shp F409_L corrispondente al tratto di strada "Malgolo – Casez".

L'Amministrazione comunale conferma poi la previsione di potenziamento per il tratto viario Malgolo-Romeno (SS43), di competenza provinciale, pur non previsto dal Piano urbanistico provinciale.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

A differenza di quanto dichiarato nella relazione illustrativa integrativa allegato all'adozione definitiva del piano, le norme di attuazione risultano aggiornate solo parzialmente rispetto a quanto richiamato nel verbale della Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti al PRG di data 9 giugno 2016. Si prende atto che è stato integrato l'articolo 2, comma 5, con il rinvio alla Carta di Sintesi geologica provinciale e alla Carta delle risorse idriche. Deve tuttavia essere riportato il rimando alla l.p. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali", e al relativo regolamento di attuazione (d.P.P. dd 20.09.2013 n. 22-124/Leg), nonché alla l.p. n. 11 del 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

Verifica rispetto al quadro strutturale del Piano urbanistico provinciale

Beni architettonici, beni archeologici

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Trento, il 21 MAR. 2017

IL DIRETTORE

Elena Garbari

Provincia autonoma di Trento

Sede centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento • P +39 0461 495111 • C.F. e P.IVA 00337460224





Con l'adozione definitiva della variante sono state recepite le indicazioni formulate dalla Soprintendenza per i beni culturali riguardo alcune correzioni da apportare alle norme di attuazione. In particolare, l'articolo 13 – Capitelli e l'articolo 26 - Restauro sono stati corretti e integrati con il riferimento al D. Lgs n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio).

Aree boscate, aree agricole

Le norme di attuazione sono state integrate con i richiami alla normativa aggiornata in materia di aree boscate, in particolare agli articoli 43 e 46, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 40 delle norme di attuazione del PUP.

Relativamente alle previsioni oggetto di osservazioni nel parere relativo alla prima adozione del piano, si prende atto della notevole riduzione dell'area corrispondente alla variante V2 per una nuova attività zootecnica a valle dell'abitato di Romeno, per la quale erano state evidenziate forti criticità sia dal Servizio Agricoltura che dal Servizio Foreste e fauna.

In merito alla variante V13, parzialmente ricadente in area agricola di pregio del PUP, per la quale il Servizio Agricoltura richiedeva la verifica della compatibilità con l'articolo 38, commi 6 e 7, l'Amministrazione comunale specifica che "la modifica del perimetro, peraltro modesta, in area agricola di pregio è stata necessaria per permettere il riconoscimento di una volumetria esistente destinata all'attività artigianale. Trattasi infatti di precisazione del perimetro in relazione allo stato di fatto".

In sede di adozione definitiva è stato inserito il comma 12 nell'articolo 44 delle norme di attuazione, che ammette in via generale l'ampliamento del 20 per cento del volume dei fabbricati esistenti in area agricola di pregio. Si segnala l'incoerenza di tale previsione, peraltro inserita senza il necessario deposito degli atti, che ammette l'ampliamento per gli edifici ricadenti nelle aree agricole che, proprio per il relativo pregio, dovrebbero avere una maggiore tutela di quelle disciplinate dal PRG.

Proposte di inedificabilità di aree destinate all'insediamento

Recependo le osservazioni formulate nel parere n. 7/16 relativo alla prima adozione del piano, con l'adozione definitiva l'Amministrazione comunale ha riconosciuto la destinazione delle aree di cui alle varianti V10 e V11 (finalizzate allo stralcio della destinazione insediativa di due aree in prossimità dell'abitato di Romeno come "area agricola di pregio", in continuità con le aree limitrofe e in coerenza con lo stato dei luoghi. A tal proposito si evidenzia che lo stralcio dell'edificabilità di aree a destinazione insediativa condotto ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.p. n. 15/2015 deve escludere la presenza di indici edificatori sul lotto interessato, e che gli interventi ammessi in area agricola di pregio sono esclusivamente quelli stabiliti dall'articolo 38 delle norme di attuazione del PUP.

Si evidenzia la necessità di individuare graficamente le aree interessate dalla procedura di stralcio dell'edificabilità ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.p. n. 15/2015, e di integrare le norme di attuazione con uno specifico rimando normativo che riporti i limiti di applicabilità della suddetta procedura.

In merito alla disciplina delle aree agricole, con la variante al PRG approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2414 del 29 dicembre 2014 è stato introdotto l'articolo 45 bis delle norme di attuazione relativo alle "aree agricole di particolare pregio paesaggistico-ambientale". Al fine di uniformare la disciplina vigente sul territorio comunale di Romeno con quanto previsto in altri comuni della Valle di Non per le medesime finalità, si suggerisce di verificare in una prossima variante al PRG la relativa norma di attuazione, al fine di assicurare l'azione di tutela rispetto agli interventi rilevanti sotto il profilo edilizio.

Previsioni in centro storico

Con l'adozione definitiva del piano l'Amministrazione comunale ha provveduto a specificare che le previsioni VP6-cs e VP10-cs, finalizzate ad individuare due nuovi parcheggi pubblici in prossimità di siti di notevole valore architettonico e paesaggistico, rispettivamente nei pressi dell'abitato di Malgolo e di Salter, verranno subordinate a uno studio particolareggiato teso alla salvaguardia del pregevole contesto ambientale. A tal fine si ritiene che le prescrizioni di cui all'articolo 56, comma 7 delle norme di attuazione, riferite al parcheggio di progetto presso la chiesa di Santo Stefano a Malgolo, devono essere estese anche alla progettazione del parcheggio previsto in prossimità della chiesa di San Biagio a Salter.

Per quanto riguarda la variante V18-cs per la quale, nel parere relativo alla prima adozione del piano, venivano chieste ulteriori motivazioni, l'Amministrazione comunale, nella relazione integrativa al piano adottato in via definitiva, specifica che tale previsione risponde "all'esigenza di ridimensionare i vincoli di natura espropriativa con riferimento all'esistente struttura sportiva".

Attrezzature pubbliche

Con l'adozione definitiva del piano l'Amministrazione comunale ha confermato la destinazione agricola per la fascia di terreno compresa tra la viabilità principale e l'area destinata a campeggio ai margini dell'abitato di Salter e individuata dalla VP8. La relazione illustrativa integrata in occasione dell'adozione definitiva specifica che tale lotto "è attualmente coltivato a graminacee", rigettando la richiesta, formulata in merito alla prima adozione del piano, di individuare tale ambito come "area a bosco" al fine di assicurare una fascia verde di protezione visiva per l'area a campeggio di progetto. Si raccomanda pertanto che la progettazione del nuovo ambito ricettivo, esposto ad ampie visuali dall'intorno, assicuri un corretto inserimento paesaggistico, mediante il mantenimento delle alberature esistenti e l'eventuale loro integrazione, privilegiando un'organizzazione degli spazi a parcheggio in cui prevalgano gli spazi a verde.

Relativamente alla previsione a parcheggio di cui alla variante VP2, considerata l'estensione di tale infrastruttura e la posizione della stessa, particolarmente esposta in un ambito di elevato valore paesaggistico, si rileva che la relazione illustrativa del piano non fornisce adeguate motivazioni a sostegno e di richiede conseguentemente una verifica del dimensionamento della stessa.

Norme di attuazione

In via generale si evidenzia che le norme di attuazione sono state parzialmente integrate e corrette secondo quanto osservato nel parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio relativo alla prima adozione del piano. In particolare, l'Amministrazione comunale ha provveduto a riportare le modifiche richieste dai Servizi provinciali competenti in materia di commercio, di viabilità, e dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Si rimanda a quanto evidenziato ai paragrafi precedenti per quanto riguarda ulteriori modifiche e integrazioni da effettuare ai fini dell'approvazione del piano in esame da parte della Giunta provinciale.

OSSERVAZIONI

Nel periodo di pubblicazione della variante in esame sono state presentate 9 osservazioni. Un'osservazione è stata accolta (corrispondente alla nuova variante V144), una è stata accolta parzialmente (corrispondente alla nuova previsione V145) e 7 sono state rigettate dall'Amministrazione comunale.

In particolare, con la nuova variante V144 viene individuato come "area a verde privato" un lotto compreso tra un edificio residenziale e un'area produttiva di interesse locale, in fregio alla SS430, a valle dell'abitato di Malgolo, mentre la nuova variante V145 prevede la riduzione di un'area residenziale esistente, a nord del centro storico di Romeno, destinando il lotto interessato ad area a verde privato, in continuità con altri ambiti limitrofi. L'Amministrazione comunale deve tuttavia specificare se le aree oggetto di stralcio hanno determinato indici edificatori utili rispetto alle aree limitrofe e se lo stralcio dell'edificabilità sottesa a tali aree è riconducibile all'applicazione della procedura di cui all'articolo 45, comma 4, della l.p. n. 15/2015. In tal caso va verificata l'applicabilità di tale procedura secondo quanto evidenziato ai paragrafi precedenti ed individuando con apposita grafia le aree interessate, o se le modifiche sono considerabili variante ordinarie alle previsioni del PRG.

In conclusione, ciò premesso si ritiene che la variante 2015 al PRG, adottata dal Comune di Romeno, possa essere approvata subordinatamente alla modifica dei relativi contenuti secondo le osservazioni sopra espresse.

Distinti saluti

SaS



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Trento, 21 MAR. 2017

IL DIRETTORE

Elena Garbari

IL SOSTITUTO DIRIGENTE

arch. Angiola Turella -

Angiola Turella



OMISSIS

Per gli altri elaborati di variante richiamati quali parti integranti della presente deliberazione n. 416 dd. 17.03.2017.



IL DIRETTORE

- Elena Garbari -